

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3069

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLE DEPUTATE

**CANCELLERI, MARTINCIGLIO**

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione

*Presentata il 27 aprile 2021*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Alla precarietà finanziaria delle imprese e dei liberi professionisti conseguente alla crisi economica degli ultimi anni ha contribuito, senz'altro, il progressivo aumento dei tempi di pagamento dei crediti maturati da tali imprese e professionisti nei confronti della pubblica amministrazione.

La crisi finanziaria conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha comportato l'adozione di numerose e diverse misure di ristoro in favore delle imprese e degli operatori economici danneggiati dalla chiusura delle loro attività disposta per contrastare la pandemia.

Tra i molti problemi derivanti dalla crisi in atto, molte imprese fornitrici di enti pubblici hanno denunciato la mancanza di liquidità: un problema che potrebbe, in

parte, essere ridimensionato consentendo, per legge, la compensazione diretta tra i debiti della pubblica amministrazione verso le imprese e le passività fiscali e contributive in capo a queste ultime. Tale possibilità di compensazione è stata oggetto di numerose proroghe nel corso degli anni disposte da diverse norme e, da ultimo, dall'articolo 12-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (cosiddetto « decreto dignità ») e dall'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Con la presente proposta di legge si prevede di estendere e di rendere strutturale l'applicazione delle disposizioni che consentono la compensazione delle cartelle

esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione, certificati a norma di legge, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato al momento della dichiarazione dei redditi. A tale fine, l'articolo 1 della presente proposta di legge

apporta modifiche al comma 7-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, eliminando il riferimento all'anno 2014 e rendendo, pertanto, la misura applicabile a regime (comma 1, lettera *a*)) e rinviando alla normativa secondaria di attuazione già vigente (comma 1, lettera *b*)).

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## Art. 1.

1. Al comma 7-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: « , nell'anno 2014, » sono soppresse;

*b)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni del presente comma si applicano in fase di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014. ».



\*18PDL0141150\*